

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 36 del 1 aprile 2009**

Riunione del 5 marzo 2009

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Massimo Rosi  
                                  Avv. Luigi Perone

**CAF 25/08/09 – Appello della società ASD Torre Volley - Torre S. Patrizio avverso il provvedimento del Giudice Unico Provinciale di Ascoli Piceno C.U. n. 12 del 12 febbraio 2009**

**La CAF**

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udita la parte appellante all'udienza di discussione

**OSSERVA**

Il tesseramento, come noto a tutti, è requisito essenziale per la partecipazione degli atleti all'attività sportiva organizzata, autorizzata o approvata dalla FIPAV (art. 8 n. 3 Statuto Federale) mentre esso, a norma di regolamento (artt. 22 n. 1 e 30 n. 2 R.A.T.) si considera perfezionato solo dopo la sua omologa

La società appellante, impegnata nella I<sup>a</sup> Divisione /F - Girone B, ha lamentato che talune atlete in forza ad altri sodalizi (e precisamente Lucia Cantelli, Gaia Carboni e Laura Pompei [ASD Volley & Beach - Lesilla Med-Trans] e Ilaria D'Angelo [Don Celso Pallavolo]) avrebbero preso parte a gare di quel Campionato in posizione tesserativa irregolare - ovvero ad omologa scaduta - insistendo affinché dette atlete "*vengano considerate come non tesserate fino all'effettuazione dell'omologa e alle due società vengano date partite perse nelle gare alle quali le suddette atlete hanno partecipato*" adottando i provvedimenti connessi e conseguenti, anche ai fini della classifica.

Torre Volley, in entrambi i casi, ha precisamente imputato tale inadempienza al mancato rispetto dei termini regolamentari per il deposito del modello F presso il Comitato Provinciale (cfr. pagg. 13-14 della Guida Pratica Stagione Sportiva 2008/09) il quale a sua volta - anche in ragione di questo, come pacificamente ammesso dal G.U.P. con la decisione impugnata - avrebbe omesso gli adempimenti di competenza, solo tardivamente ultimati.

In base a quanto dichiarato da ASD Volley & Beach e Don Celso Pallavolo nei rispettivi scritti difensivi, la suddetta omissione risulta pacifica in quanto non contestata (Don Celso Pallavolo) ovvero non confutata sulla scorta di riscontri probatori obbiettivi (ASD Volley & Beach).

La giurisprudenza di questa Commissione ha da sempre affermato il principio secondo cui il G.U., in una situazione siffatta, è tenuto ad emettere tutti provvedimenti previsti ex artt. 8 - 9 - 10 R. Giur. ma solo dopo avere acquisito idonea e specifica informativa presso i competenti Uffici Federali (cfr. per tutte CAF C.U. n. 3 del 15.11.2004).

Nel caso di specie, non avendovi provveduto il primo Giudice e sostituendosi ad esso, la CAF ha potuto accertare d'ufficio nel presente grado di appello (mediante acquisizione dei moduli CAMP3 relativi agli incontri oggetto di reclamo) che le atlete Lucia Cantelli, Gaia Carboni e Laura Pompei (ASD Volley & Beach- Lesilla Med-Trans) hanno preso parte in posizione tesserativa irregolare - ovvero ad omologa scaduta - alle seguenti gare di Campionato:

- n. 61 del 2.11.2008 - Lesilla vs ASD Torre V
- n. 66 del 8.11.2008 - Habitat vs Lesilla
- n. 71 del 16.11.2008 - Lesilla vs Sibillini
- n. 75 del 23.11.2008 - Lesilla vs Mantovani
- n. 79 del 30.11.2008 - Pedaso vs Lesilla
- n. 86 del 14.12.2008 - Lesilla vs Tabacchificio
- n. 89 del 22.12.2008 - ASD Torre V vs Lesilla

mentre l'atleta Ilaria D'Angelo (Don Celso Pallavolo) ha preso parte in posizione tesserativa irregolare - ovvero ad omologa scaduta - alle seguenti gare di Campionato:

- n. 72 del 18.11.2008 - Space Sport vs Tabacchif
- n. 73 del 24.11.2008 - ASD Torre V vs Space Sport
- n. 78 del 29.11.2008 - Space Sport vs Habitat
- n. 83 del 7.12.2008 - Lesilla vs Space Sport
- n. 87 del 17.12.2008 - Mantovani vs Space Sport.

Dai medesimi accertamenti è emerso anche che l'atleta Dominga Cristiana Ottavi (in forza alla ASD Torre Volley - Torre S. Patrizio) ha preso parte in posizione tesserativa irregolare - ovvero ad omologa scaduta - alla seguente gara di Campionato:

- n. 61 del 2.11.2008 - Lesilla vs ASD Torre V

Ne consegue la necessitata adozione dei provvedimenti in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Accoglie l'appello, annullando nella parte de qua la decisione impugnata.

Visti gli artt. 22 e 30 R.A.T. e 19 R. Gare - in virtù delle ragioni esposte nella parte motiva - rinvia gli atti al primo Giudice affinché assumi tutti i provvedimenti di competenza, disponendo in ogni caso:

1. la perdita con il punteggio di 3-0 (75/0) a danno del sodalizio ASD Volley & Beach - Lesilla Med-Trans delle seguenti gare:
  - n. 61 del 2.11.2008 - Lesilla vs ASD Torre V
  - n. 66 del 8.11.2008 - Habitat vs Lesilla
  - n. 71 del 16.11.2008 - Lesilla vs Sibillini
  - n. 75 del 23.11.2008 - Lesilla vs Mantovani
  - n. 79 del 30.11.2008 - Pedaso vs Lesilla
  - n. 86 del 14.12.2008 - Lesilla vs Tabacchificio
  - n. 89 del 22.12.2008 - ASD Torre V vs Lesilla
2. la perdita con il punteggio di 3-0 (75/0) a danno del sodalizio Don Celso Pallavolo delle seguenti gare:

- n. 72 del 18.11.2008 - Space Sport vs Tabacchif
  - n. 73 del 24.11.2008 - ASD Torre V vs Space Sport
  - n. 78 del 29.11.2008 - Space Sport vs Habitat
  - n. 83 del 7.12.2008 - Lesilla vs Space Sport
  - n. 87 del 17.12.2008 - Mantovani vs Space Sport.
3. la perdita con il punteggio di 3-0 (75/0) a danno del sodalizio ASD Torre Volley - Torre S. Patrizio della seguente gara:
- n. 61 del 2.11.2008 - Lesilla vs ASD Torre V
- così omologando le gare medesime e apportando le dovute modifiche alla classifica.  
Dispone restituirsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 01.04.2009